



COMUNE DI NISCEMI
Provincia di Caltanissetta

REGOLAMENTO
Assistenza Processuale e Rimborso Spese Legali
Amministratori e Dipendenti

Approvato con Deliberazione di C.C. n° 37 del 26.06.2001
- n° 14 del 03.05.2007

Art. 1

L'Ente garantisce l'assistenza processuale agli Amministratori ai Dipendenti ed al Segretario Generale nei procedimenti penali, civili e contabili, tramite l'incarico ad un avvocato scelto di comune gradimento;

Art. 2

L'Amministratore o dipendente, venuto a conoscenza dell'instaurarsi del procedimento, dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ente, proponendo il nominativo di un legale.

Il Comune, appurata l'assenza di conflitto di interessi, concorda con il richiedente il nominativo del legale.

Dietro espressa richiesta di assistenza diretta, il Comune anticipa al legale un acconto per spese ed onorari.;

Art. 3

Nel caso di assistenza diretta, l'Amministratore ed il Dipendente, condannato o non assolto con formula piena e/o di cui inoltre sia accertata l'esistenza di interessi confliggenti con l'Ente, dovrà rimborsare tutte le spese anticipate dall'Ente per la difesa in giudizio.

Art. 4

Nel caso di assistenza indiretta, sempre tramite di legale scelto di comune gradimento, al verificarsi delle condizioni di legge, dovrà essere presentata istanza con allegata documentazione e parcella quietanziata, vistata dall'Ordine e fattura.

L'ammontare della parcella dovrà essere quantificata secondo il minimo della vigente tariffa forense.

Nel caso di nomina di più avvocati, si procederà al rimborso per il solo difensore. Scelto di comune accordo.

Art. 5

L'assistenza diretta o indiretta non è dovuta per la fase istruttoria avanti al Procuratore regionale della Corte dei Conti, conclusasi con l'archiviazione.

Art. 6

I componenti esterni delle Commissioni, anche se le stesse sono istituite per legge, non hanno diritto all'assistenza legale, diretta o indiretta da parte del Comune.